

# I.R.P.E.T.

## Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Bilancio e controllo di gestione

Imputazione dei costi e delle spese generali all'attività istituzionale ed a quella commerciale.

Modifica dei criteri per l'individuazione della proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali a decorrere dall'esercizio 2022.

CIG: np

CUP: np

### IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 58 del 20/12/2019, con la quale si stabiliscono i criteri di individuazione della proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali all'attività istituzionale ed a quella commerciale nei modi previsti all'art. 144 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti specificazioni:

- a) determinazione della proporzione provvisoria di ripartizione dei costi e delle spese sulla base delle risultanze del bilancio preventivo economico relativo all'anno di riferimento, nelle more dell'adozione del bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- b) applicazione di tale proporzione provvisoria nell'imputazione dei costi e delle spese generali nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- c) determinazione della proporzione definitiva di ripartizione dei costi e delle spese sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) applicazione della proporzione definitiva come sopra calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con effettuazione dei relativi conguagli riguardo il versamento dell'IVA, e per l'intero esercizio

Preso atto che l'applicazione dei predetti criteri di ripartizione dei costi e delle spese generali ha condotto, relativamente agli esercizi 2020 e 2021, a valori molto diversi di proporzione provvisoria e di proporzione definitiva per il medesimo esercizio, e specificamente:

- per l'esercizio 2020: 0,89% di proporzione provvisoria e 2,36% di proporzione definitiva
- per l'esercizio 2021: 0,45% di proporzione provvisoria e 2,24% di proporzione definitiva

Dato atto che tali differenze conseguono dal fatto che gli importi iscritti nel bilancio preventivo relativi alle entrate di natura commerciale sono stimati in modo prudenziale, stante il significativo margine di incertezza riguardo tale tipologia di entrata, in conformità con i principi che regolano la redazione dei bilanci preventivi delle amministrazioni pubbliche

Rilevato che consistenti differenze tra la proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali applicata in via provvisoria e quella applicata in via definitiva determinano forti sbalzi nel calcolo

della liquidazione IVA tra i primi quattro mesi dell'esercizio e la restante parte dell'anno e, di conseguenza, conguagli di valore significativo

Ritenuto opportuno correggere tale situazione, allo scopo di rendere tendenzialmente omogenee la proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali applicata in via provvisoria e quella applicata in via definitiva nel medesimo esercizio

Rilevato che il rapporto tra entrate di natura commerciale e totale delle entrate determinato in sede di bilancio consuntivo, che corrisponde alla percentuale definitiva di ripartizione dei costi e delle spese generali, ha avuto negli ultimi tre anni un andamento sostanzialmente costante, come di seguito rappresentato:

- 2018: 2,25%
- 2019: 2,36%
- 2020: 2,24%

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, poter correggere i criteri di ripartizione dei costi e delle spese generali all'attività istituzionale ed a quella commerciale, come stabiliti con determinazione del Direttore n. 58 del 20/12/2019, nel modo seguente:

- a) individuare quale proporzione provvisoria di ripartizione dei costi e delle spese nell'esercizio di riferimento (t) la proporzione definitiva di ripartizione individuata sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio riferito all'anno (t-2), adottato nell'anno (t-1), nelle more dell'adozione del bilancio di esercizio riferito all'anno (t-1);
- b) applicazione di tale proporzione provvisoria nell'imputazione dei costi e delle spese generali nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento (t);
- c) determinazione della proporzione definitiva di ripartizione dei costi e delle spese nell'anno di riferimento (t) sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio (t-1);
- d) applicazione della proporzione definitiva come sopra calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (t), con effettuazione dei relativi conguagli riguardo il versamento dell'IVA, e per l'intero esercizio

Considerato che la modifica sopra indicata sarà applicata a partire dall'anno 2022 inteso quale anno di riferimento e che pertanto, con riferimento agli anni 2022 e seguenti, il presente provvedimento sostituisce integralmente quanto disposto con determinazione del Direttore n. 58 del 20/12/2019

Dato atto che delle disposizioni di cui al presente provvedimento è stata data preventiva informazione al Collegio dei revisori dei conti in data 6 agosto 2021 e che da questo non sono pervenute osservazioni ostative all'adozione dell'atto

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9 bis, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/7/1996, n. 59, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a visto di regolarità contabile

#### DETERMINA

1. di individuare, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la proporzione di ripartizione dei costi e delle spese generali all'attività istituzionale ed a quella commerciale in conformità con quanto previsto all'art. 144 del D.P.R.

22/12/1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti criteri:

- a) determinazione della proporzione provvisoria di ripartizione dei costi e delle spese nell'esercizio di riferimento (t) sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio riferito all'anno (t-2), adottato nell'anno (t-1), nelle more dell'adozione del bilancio di esercizio riferito all'anno (t-1);
- b) applicazione di tale proporzione provvisoria nell'imputazione dei costi e delle spese generali nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento (t);
- c) determinazione della proporzione definitiva di ripartizione dei costi e delle spese nell'anno di riferimento (t) sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio (t-1);
- d) applicazione della proporzione definitiva come sopra calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (t), con effettuazione dei relativi conguagli riguardo il versamento dell'IVA, e per l'intero esercizio;

2. di stabilire che:

- a) i criteri sopra indicati saranno applicati a partire dall'anno 2022 inteso quale anno di riferimento;
- b) con riferimento agli anni 2022 e seguenti il presente provvedimento sostituisce integralmente quanto disposto con determinazione del Direttore n. 58 del 20/12/2019;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti.